



PROVINCIA DI COMO

SAP

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000238651
Tel. +39 031 230 111
e-mail: sapcomo@provincia.como.it
pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A “SP 11 DELLA VAL REZZO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRONCHI - LOTTO 1” – CUP G37H26000140003 – CIG BBBBAA0D05 – CODICE GARA: G01323

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

Art. 1.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	6
1.1	La piattaforma telematica di negoziazione	6
1.2	Dotazioni Tecniche.....	6
1.3	Identificazione	7
Art. 2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1	Documenti di gara.....	8
2.2	Chiarimenti	8
2.3	Comunicazioni.....	8
Art. 3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1	Durata	10
3.2	Clausola Revisione dei prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.....	10
3.3	Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	10
3.4	Finanziamento dell'appalto.....	10
Art. 4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
Art. 5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
Art. 6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1	Requisiti di idoneità professionale.....	13
6.2	Requisiti di capacità tecnica e professionale	13
6.3	Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	15
6.4	Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	15
Art. 7.	AVVALIMENTO	16
Art. 8.	SUBAPPALTO	17
Art. 9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONE DI ESECUZIONE	18
Art. 10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	19
Art. 11.	SOPRALLUOGO	19
Art. 12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
Art. 13.	MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI GARA	19
13.1	Regole per la presentazione dell'offerta	20
Art. 14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
Art. 15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
15.1	Sottoscrizione dei documenti.....	26
Art. 16.	BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA".....	26
Art. 17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
17.1	Inversione procedimentale.....	27
Art. 18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	28
Art. 19.	VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA	28

Art. 20. APPALTI SOGGETTI AL D.LGS N. 81/2008.....	28
Art. 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	28
Art. 22. ANTICIPAZIONE SUL PREZZO D'APPALTO	29
Art. 23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	29
Art. 24. CODICE DI COMPORTAMENTO	30
Art. 25. ACCESSO AGLI ATTI	30
Art. 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	30
Art. 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30
Art. 28. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	33

Fatte salve eventuali diverse specificazioni, nel presente Disciplinare si intendono, brevemente, i seguenti significati:

ANAC o AUTORITÀ	<i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
BDNCP	<i>Banca dati nazionale dei contratti pubblici: istituita dall'articolo 62 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dall'articolo 213, comma 8 del codice dei contratti pubblici.</i>
CIG	<i>Codice Identificativo Gara: codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica l'appalto (o il lotto), necessario agli operatori economici per il versamento del contributo a favore dell'Autorità, dovuto per la partecipazione alle gare di appalti pubblici.</i>
CODICE	<i>Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.</i>
ENTE COMMITTENTE	<i>Provincia di Como (CO)</i>
CPV	<i>Sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici: vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008</i>
CSA o CS	<i>Capitolato Speciale d'Appalto</i>
CUP	<i>Codice Unico di Progetto: identifica univocamente un progetto d'investimento pubblico. È composto da 15 caratteri alfanumerici, ed è richiesto al momento della decisione di realizzare tale progetto. Rimane invariato e viene utilizzato fino alla chiusura del progetto stesso.</i>
DL	<i>Direttore dei lavori</i>
DGUE	<i>Documento di Gara Unico Europeo: autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni per la partecipazione alla Gara d'Appalto. Deve essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (Reg UE 2016/7 del 5 gennaio 2016) e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario approvate dal MIT (Circolare 18-7-2016 n.3).</i>
FVOE 2.0	<i>Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0: permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.</i>
GEIE	<i>Gruppo Europeo di Interesse Economico.</i>
NUTS	<i>Nomenclatura delle Unità Territoriali per la Statistica (NUTS) istituita da Eurostat al fine di fornire una ripartizione unica e uniforme delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali per l'Unione europea.</i>

OE	<i>Operatore Economico ossia il soggetto che partecipa concorrendo alla gara d'appalto.</i>
PORTALE o PIATTAFORMA	<i>Portale Appalti della Provincia di Como, ossia, la piattaforma di e-Procurement certificata AgID per le componenti di affidamento, pubblicazione ed esecuzione, utilizzata per la gestione informatizzata e telematica dell'intera procedura di gara, accessibile all'indirizzo internet: https://provinciacomo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp</i>
RTC	<i>Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti</i>
RTI	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese</i>
RUP	<i>Responsabile Unico del Progetto (art. 15, D.lgs. 36/2023)</i>
SAP	<i>Stazione Appaltante Provinciale di Como</i>

PREMESSE

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto.

La scelta del contraente è effettuata, come disposto con determinazione a contrarre n. **606/2026** del 13.04.2026, mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del Codice dei contratti con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 c. 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo le modalità previste dal metodo A di cui dall'allegato II.2 del Codice (art. 54 c. 2 del Codice). In ogni caso, la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La procedura di affidamento verrà inoltre condotta con l'applicazione dell'inversione procedimentale prevista dall'art. 107 comma 3 del Codice.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana attenendosi alle condizioni, termini e modalità del bando di gara, del presente disciplinare e di tutti gli atti che vengono posti a disposizione tra la documentazione di gara.

La durata del procedimento rientra nei limiti previsti all'art. 17 c. 3, allegato I.3 del Codice.

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 10:00 DEL GIORNO 24/06/2026

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita dalla Provincia di Como.

Stazione appaltante: PROVINCIA DI COMO

Indirizzo: Via Borgo Vico n. 148 - 22100 – COMO – Italia

Telefono: +39031230111 (centralino)

Indirizzo internet: www.provincia.como.it

PEC: sapcomo@pec.provincia.como.it

e-mail: sapcomo@provincia.como.it

Codice NUTS: ITC42
Codice ISTAT: 013075 (Como)

Art. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

La Provincia di Como utilizza la Piattaforma Certificata Appalti e Contratti di Maggioli.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di istruzioni di seguito indicati.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali di istruzione reperibili al seguente link:

https://provinciacomo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=HA9ZMYUA96AG3E6W2X6MPDJTULEKZV22

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali d'istruzione di cui al punto precedente, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o tramite specifiche credenziali ottenute previa registrazione.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite l'apposita sezione "Assistenza operatori economici" della Piattaforma o, in alternativa, ai seguenti riferimenti:

Call Center: +39 0422 26 7755

Email: service.appalti@maggioli.it.

I servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Art. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) bando/disciplinare di gara;
- b) DGUE
- c) Allegato 1 Domanda di partecipazione
- d) Allegato 2 Patto Integrità
- e) link documentazione di progetto.

La documentazione di gara, nonché le eventuali integrazioni, sono accessibili gratuitamente sul portale gare d'appalto all'indirizzo <https://provinciacomo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il termine del giorno

15.06.2026

Le eventuali richieste di informazioni o chiarimenti dovranno essere inoltrate, come tutte le comunicazioni fra i concorrenti e la stazione appaltante, esclusivamente tramite il Portale Appalti attraverso l'area riservata ai singoli operatori economici registrati sul Portale e farà testo l'orario registrato dal Portale medesimo.

Ogni richiesta che riguardasse i contenuti del progetto oggetto della gara dovrà essere rivolta al Responsabile Unico del Progetto indicato negli elaborati.

La stazione appaltante fornirà riscontri ad istanze solamente se strettamente finalizzate all'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nei documenti di gara redatti dalla stazione appaltante: non sono previsti interpellati e riscontri a mezzo verbale o telefonico con gli operatori economici e non sarà data risposta a richieste inviate con altro mezzo che non attengano fedelmente a quanto sopra indicato nonché a quesiti che pervengano oltre la data sopra indicata.

La stazione appaltante darà pubblicità, nelle forme previste e possibili, alle risposte fornite agli operatori economici. Non sarà dato alcun riscontro a richieste diverse per formulazione o contenuto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite ai richiedenti in formato elettronico entro il 18.06.2026, verranno pubblicate in forma anonima i quesiti e le relative risposte qualora di interesse generale, mediante apposito documento inserito in Piattaforma nella documentazione di gara.

La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 36/2023.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici

transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori per degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tronchi lungo la SP 11 della Val Rezzo – Lotto 1 da eseguirsi nei territori dei comuni di Cavargna e Val Rezzo. Gli interventi vengono compiutamente descritti negli elaborati di progetto allegati alla presente procedura.

Il codice CPV è 45233141-9

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, trattandosi dell'esecuzione di lavori, tutte le opere sono riconducibili ad attività, processi ed elementi funzionali strettamente correlati, il cui importo è così dettagliato:

Importo totale dei lavori in appalto: di cui:	690.480,00 €
A) IMPORTO A BASE DI GARA	674.360,00 €
B) COSTI DI SICUREZZA	16.120,00 €

Si precisa che, come stabilito dall'art. 41 c. 14 del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a euro **159.425,88** (oltre IVA).

Come riportato nel bando tipo Anac n.1/2023 aggiornato al DL 31.12.2024 n. 209, **i costi della manodopera non sono ribassabili** se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

In relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire (comprehensive delle opere scorporabili), il Contratto di lavoro applicato al personale dipendente è il **CCNL Settore Edilizia e industria** (Codice alfanumerico **F012**) - codice **ATECO F.42.1 Costruzioni di strade e ferrovie**.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare **a pena di esclusione** i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Nella domanda di partecipazione il soggetto offerente indicherà il contratto collettivo applicato al proprio personale dipendente e, in caso di applicazione di un contratto differente rispetto a quello sopra indicato dalla stazione appaltante l'operatore economico è tenuto ad inserire la dichiarazione di equivalenza delle tutele, **in conformità all'allegato I.01 del Codice**, firmata digitalmente.

Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 dell'allegato I.01, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

La dichiarazione del costo della manodopera è sottoposta alla valutazione del RUP.

Il corrispettivo e la contabilizzazione dei lavori verranno determinati a misura ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023.

L'elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti utilizzando come prezzario di riferimento principale il Prezzario Regionale delle opere pubbliche Regione Lombardia – **Edizione 2025. I costi della manodopera applicati, pertanto, derivano dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, pubblicate con D.D. N° 12 del 05 aprile 2023 per il settore delle imprese edili e affini.**

3.1 Durata

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 210** (duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La stipulazione del contratto avverrà entro trenta giorni dall'aggiudicazione senza previsione del termine dilatorio ai sensi dell'articolo 18, commi 3 lett. d) del Codice.

È facoltà della Provincia di Como procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023.

3.2 Clausola Revisione dei prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 del Codice con rinvio all'allegato II.2-bis, secondo quanto indicato nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale, allegati al presente disciplinare.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 del Codice: il contratto di appalto potrà essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice e a quanto indicato al Capitolato speciale d'appalto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.4 Finanziamento dell'appalto

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Provincia di Como.

Art. 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 65, 67,68 della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal presente articolo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 68 del Codice, in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice viene accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera d) e art. 67, comma 3 del Codice, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, devono

essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante Provinciale.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante Provinciale.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico **non è escluso**. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante Provinciale ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Art. 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile al link [Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) tutti i documenti necessari alla comprova dei requisiti richiesti per la presente procedura, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 e dei commi 1 e 3 dell'art.67, comma 5 del codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12 al codice.

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale gli operatori economici e i progettisti indicati compileranno il modello DGUE reso disponibile in piattaforma.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente per attività rientranti nell'oggetto della presente gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

L'iscrizione alla Camera di Commercio deve essere dichiarata nel DGUE.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante Provinciale tramite il sistema FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

L'operatore economico singolo può partecipare alla procedura qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili previste in appalto per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Gli operatori economici devono possedere qualificazione SOA per categoria e classifica di seguito specificata:

Cat.	Cl.	Importo	Indicazioni Speciali	
			Tipologia opere	Specifiche
OG3	II	536.511,76 €	PREVALENTE	Qualificazione in proprio. Ammesso subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice **
OS21	I	138.038,48 €	SCORPORABILE (Interamente subappaltabile)	<ul style="list-style-type: none"> - qualificazione in proprio ** oppure - RTI con impresa qualificata; oppure - subappalto qualificante
OS12-A	I	15.929,76 €	SCORPORABILE (Interamente subappaltabile)	<ul style="list-style-type: none"> - qualificazione in proprio (anche ai sensi dell'art. 28 allegato II.12 del Codice); oppure - RTI con impresa qualificata; oppure - subappalto qualificante

I lavori devono essere eseguiti in misura prevalente (almeno il 51% dell'importo) dall'operatore economico aggiudicatario e sono subappaltabili solo per la quota rimanente; i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, come indicati nella tabella sopra riportata con i relativi importi, sono scorporabili e interamente subappaltabili secondo le condizioni del Codice.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, in caso di ricorso al subappalto per le categorie scorporabili l'operatore economico deve essere in possesso della categoria prevalente per una classifica che copra l'importo della prevalente e delle opere scorporabili che intende subappaltare.

****IMPORTANTE**

Il progetto prevede all'art. 2 del CSA, ai sensi dell'art.120 c.9 del Codice, in applicazione delle indicazioni fornite da ANAC e dal MIT, che la qualificazione richiesta (classificazione lavori), in relazione al valore dell'appalto includa il c.d. "quinto d'obbligo". L'operatore economico, pertanto, fin dal momento della presentazione dell'offerta, deve essere qualificato per categoria e classifica SOA che copra l'importo dell'incremento delle prestazioni, a pena di esclusione per mancato possesso del requisito di cui all'art.30 dell'allegato II.12 del Codice (Consiglio di Stato, Sez. V, 27.04.2026 n.3278).

Per le categorie di lavori non possedute in proprio, il concorrente è tenuto a compilare nella domanda di partecipazione e dare espressa indicazione anche nel DGUE - parte II lettera D alla voce "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" - della volontà di ricorrere a **subappalto qualificante** specificando la categoria di opere e la percentuale di subappalto. La mancata espressa dichiarazione, con indicazione della necessità del subappalto, non essendo sanabile in sede di soccorso istruttorio, è causa di esclusione per difetto di qualificazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato II.12, D.Lgs 36/2023, "la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si

applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

in caso di scadenza dell'attestazione SOA (o del previsto termine triennale per la verifica del mantenimento dei requisiti) entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle offerte, il concorrente è obbligato a produrre il contratto stipulato con la stessa o altra Società Organismo di Attestazione per il rinnovo, nel rispetto degli articoli 16 e 17 dell'Allegato II.12 al Codice.

La relativa documentazione dovrà essere inserita nella busta amministrativa.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 6.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

La comprova dei requisiti di idoneità professionale, economico finanziaria e tecnico professionale è fornita mediante consultazione dei certificati inseriti nel FVOE.

Estromissione o sostituzione delle consorziate

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato la consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare entro 5 giorni lavorativi che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice per gli appalti di lavori che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 7. AVVALIMENTO

È ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 che si intende richiamato integralmente.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

In particolare, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1 periodo del Codice).

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dagli articoli 5 e dichiararli presentando un proprio eDGUE-IT, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio eDGUE-IT, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla documentazione amministrativa il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A alla lettera/disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **10 (dieci)** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari eseguono, di norma, in proprio i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 119, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 49% dell'importo della categoria prevalente.

È necessario porre la massima attenzione nella compilazione dell'eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, in particolare per quanto riguarda la categoria di opere scorporate, in quanto la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per le eventuali categorie scorporate a qualificazione obbligatoria nel caso di cd. subappalto "necessario" o "qualificatorio" non può essere sanato facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice e, pertanto, nel caso in cui il concorrente non posseda in proprio le qualificazioni richieste per tutte le categorie di opere indicate al paragrafo 6.2, verrà escluso.

Si precisa che in caso di ricorso al subappalto per le categorie scorporabili l'operatore economico - a pena di esclusione - deve essere in possesso della categoria prevalente per una classifica che copra l'importo della prevalente e delle opere scorporabili che intende subappaltare.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, in tutti i casi diversi dal subappalto qualificante, non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario di ricorrere al subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti dall'articolo 119, comma 11 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

In caso di ricorso al subappalto la predetta dichiarazione deve essere resa mediante la compilazione della sezione D del eDGUE-IT.

Non è richiesta l'indicazione dei nominativi dei subappaltatori.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento tra appaltatore e subappaltatore o subcontraente devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara comunicato dalla Stazione Appaltante Provinciale.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 119 comma 18, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Art. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONE DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Art. 10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 48, comma 4 e 53, comma 1 del "nuovo Codice" per la presente procedura, il cui importo è inferiore alla soglia Comunitaria, non è richiesta la garanzia provvisoria.

Art. 11. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura di gara non è previsto obbligo di sopralluogo assistito e non verrà rilasciato alcun certificato di attestazione ai fini della partecipazione. L'operatore economico interessato potrà comunque prendere visione autonomamente dei luoghi che saranno sede di cantiere ai fini della presentazione dell'offerta.

Art. 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **90,00** secondo le modalità di cui alla delibera **Anac 30 dicembre 2024 n. 598** pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante l'inserimento della relativa attestazione di pagamento nella documentazione di gara, come più avanti indicato.

Art. 13. MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Il concorrente, già registrato in Piattaforma, che intende partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta, indica anche a Sistema la forma di partecipazione elencando gli operatori economici appositamente riuniti o consorziati esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura.

**IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE È FISSATO
ALLE ORE 10:00 DEL GIORNO 24.06.2026**

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante Provinciale considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica anche a Sistema la forma di partecipazione e elenca gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante Provinciale entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Art. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, il mancato versamento dell'imposta di bollo, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante Provinciale procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Art. 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per allegare la documentazione di seguito specificata in dettaglio che dovrà essere caricata nella busta documentazione amministrativa:

- 1. domanda di partecipazione (allegato 1)**
- 2. attestazione pagamento imposta di bollo € 16,00**
- 3. DGUE Response**
- 4. attestazione versamento contributo ANAC**
- 5. documentazione per i soggetti eventualmente associati**
- 6. documentazione in caso di avvalimento**

7. **documentazione eventuale - in caso di operatori economici con più di 50 dipendenti: rapporto sulla situazione del personale**
8. **copia certificazione SOA ed eventuale Documentazione procedura di Rinnovo SOA o Verifica Triennale**
9. **patto di integrità (allegato 2)**

Le istruzioni per l'inserimento in Piattaforma dell'offerta, sono contenute nel manuale denominato "Guida per la Presentazione di Offerta Telematica" accessibile al link:

https://provinciacomo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=HA9ZMYUA96AG3E6W2X6MPDJTULEKZV22

La suddetta documentazione amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente, dovrà essere prodotta come di seguito descritto:

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato 1)

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante Provinciale, in adempimento a quanto disposto da ANAC che è inserito nella documentazione di gara (allegato 1). Costituisce allegato obbligatorio alle dichiarazioni che devono essere fornite mediante il DGUE.

La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

B. IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

C. DGUE Response

Il concorrente presenta il Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 91 comma 3 del D. Lgs 36/2023.

Il DGUE dovrà essere compilato esclusivamente **attraverso l'applicazione cloud di Maggioli. Pertanto, l'operatore economico dovrà procedere a sistema con la funzionalità "apri con M-DGUE"**, che permette la compilazione del file XML Response conformemente alle specifiche e DGUE IT definite da AgID consentendo agli utenti di trattare i file mediante un'interfaccia di semplice e chiaro utilizzo.

Ciascun Operatore Economico può partecipare alla gara compilando l'XML Response.

L'M-DGUE deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di ricorso all'avvalimento dall'operatore economico partecipante e dall'impresa ausiliaria che presta i requisiti.

Al termine dell'inserimento dei dati, si richiede di generare, per ogni DGUE compilato, anche il file in formato .pdf da allegare, firmato digitalmente, alla documentazione di gara.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; dovrà essere prodotto un XML Response anche per eventuali soggetti ausiliari; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori. Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

I file in formato XML devono essere caricati singolarmente sulla piattaforma digitale nel loro formato originale (nel caso venissero inseriti all'interno di file di archivio compressi, come ad esempio .ZIP o similari, il sistema non sarà in grado di aprire i file dei DGUE in formato XML).

Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida "Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE elettronico italiano eDGUE- IT conforme alle specifiche tecniche AgID.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023; in particolare: - in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; - in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico; - in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico, - in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica e , nel caso di socio unico persona giuridica, gli amministratori di quest'ultima. In tutti i casi di cui sopra dovrà essere indicato, se presente, l'amministratore di fatto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data della presente lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante Provinciale la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante Provinciale ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente alla documentazione amministrativa copia conforme all'originale

della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

D. ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

L'offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, e a pena di esclusione dalla gara, da file contenente la scansione della ricevuta del versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come indicato al precedente art. 12.

Il sistema di pagamento renderà noto l'importo dovuto, in caso di difformità con l'importo sopra indicato, l'operatore economico è tenuto al versamento di quanto richiesto dal sistema di pagamento dell'Autorità.

E. EVENTUALE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI NON ANCORA COSTITUITA

Oltre alla compilazione del DGUE di tutti i componenti del Raggruppamento è necessario produrre la dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante:

- nel caso dell'operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023, indicando altresì le parti delle lavorazioni o la quota percentuale delle opere che andrà ad eseguire;
- nel caso dell'operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023, indicando altresì le parti delle lavorazioni o la quota percentuale delle opere che andrà ad eseguire.

F. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente deve allegare la documentazione prevista dall'art. 104 e dall'art. 26 dell'allegato II.12 del Codice.

Il concorrente dovrà provvedere alla compilazione della lettera C parte II del DGUE con indicazione della/e impresa/e ausiliaria/e dei requisiti oggetto dell'avvalimento.

In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento l'operatore economico dovrà fornire nella documentazione amministrativa la dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti l'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario.

Documentazione da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma:

- a) **DGUE** compilato e successivamente generato utilizzando il modello elettronico disponibile sulla piattaforma e firmato digitalmente dal legale rappresentante;
Al DGUE dovrà essere allegato, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, la **domanda di partecipazione (Allegato 1)**.
- b) **dichiarazione sostitutiva** dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) **originale o copia autentica del contratto** ovvero file in formato .pdf del contratto, firmata digitalmente, con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante Provincia di Como a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

d) copia sottoscritta del **patto di integrità (Allegato 2)**.

G. EVENTUALE - IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI: RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

L'operatore economico dovrà presentare copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che, qualora le imprese non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato articolo 46 del codice delle pari opportunità, esse sono tenute a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

H. PATTO DI INTEGRITÀ DELLA PROVINCIA DI COMO (allegato 2)

Il documento da inserire nella busta amministrativa è allegato agli atti di gara e si intende accettato in tutte le sue parti mediante **apposizione di firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici e di consorzi e dell'Impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

15.1 Sottoscrizione dei documenti

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Art. 16. BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA"

Tornando al menù principale, per accedere alla busta economica è sufficiente cliccare sull'omonima voce presente nella schermata.

Per la presente procedura di gara, l'operatore deve redigere la propria offerta economica indicando il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara.

La Piattaforma presenterà una pagina nella quale inserire:

- la percentuale di sconto offerta per l'esecuzione dei lavori;
- l'importo oneri della sicurezza propri dell'azienda concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'importo dei costi della manodopera inclusi nell'offerta;

Inseriti questi valori, la piattaforma telematica si occupa della generazione automatica del documento di "Offerta economica", ovvero di un file PDF standardizzato contenente i valori sopra elencati.

L'operatore economico dovrà quindi effettuare il download del file PDF dell'Offerta economica, rileggere e verificare i dati inseriti, firmarlo digitalmente, e caricarlo sulla pagina "**Documenti**".

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE è necessaria la firma digitale del legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma.

Completato l'inserimento di tutta la documentazione nelle due buste è possibile confermare il tutto e inviare l'offerta alla Stazione Appaltante Provinciale cliccando su "**Conferma e invia offerta**".

Nel momento dell'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante Provinciale, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico concorrente; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Art. 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50 c. 4 del Codice. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, così come stabilito dall'art. 54, comma 1, del Codice, la stazione appaltante farà ricorso all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'allegato II.2 Codice, metodo A. Il calcolo verrà svolto automaticamente dal sistema.

17.1 Inversione procedimentale

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, la Stazione Appaltante ricorrendo all'applicazione dell'inversione procedimentale, esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Il seggio di gara, composto dal RUP oppure uno o più soggetti delegati della Stazione Appaltante Provinciale, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, accede al dettaglio di gara per l'acquisizione delle offerte pervenute.

Pertanto, il seggio di gara procederà allo svolgimento delle operazioni di gara nel seguente ordine:

- a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- c) al controllo dei ribassi percentuali offerti;
- d) alla determinazione, della soglia di anomalia calcolata automaticamente con le modalità indicate al successivo Art. 19;

- e) all'esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia;
- f) all'individuazione dell'operatore economico che ha presentato la miglior offerta risultata non anomala;
- g) alla verifica della documentazione relativa ai requisiti del migliore offerente;
- h) all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio per il migliore offerente;
- i) all'ammissione del concorrente primo in graduatoria;
- j) all'invio della documentazione di gara al RUP per l'accertamento complessivo dell'offerta, l'eventuale valutazione dell'equivalenza delle tutele del CCNL applicato, se diverso da quello indicato nel presente disciplinare, nonché per la verifica di congruità dei costi della manodopera indicati dall'operatore economico;
- k) alla verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara dal concorrente;
- l) all'aggiudicazione definitiva a favore del Concorrente che ha presentato la miglior offerta risultata idonea.

Art. 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione per la verifica delle offerte pervenute ha luogo di norma, il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle offerte di gara.

La data di apertura è indicativa e programmatica poiché per la presente procedura, conformemente a quanto disposto dall'art. 25 del Codice, non è prevista alcuna fase pubblica per lo svolgimento in modalità telematica.

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità. Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni di gara si svolgeranno con le modalità descritte al precedente paragrafo 17.1.

Nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio.

Art. 19. VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 54 c. 1, in caso di offerte pari o superiori a 5, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come indicato all'art. 54 c. 2 e descritto nell'Allegato II.2, verrà utilizzato il **metodo A** (criterio 1 o criterio 2 in relazione al numero delle offerte pervenute).

L'aggiudicazione avverrà applicando la procedura di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Art. 20. APPALTI SOGGETTI AL D.LGS N. 81/2008

I lavori cui si riferisce il presente appalto sono soggetti al Decreto Legislativo 81/2008.

La sicurezza dei lavoratori costituisce per questa Stazione Appaltante una condizione ed un valore irrinunciabile.

Per questo si chiede ai partecipanti di prestare particolare attenzione fin dalla fase della gara, all'approfondimento delle tematiche inerenti alla sicurezza dei lavori nel cantiere oggetto dell'appalto.

Art. 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, prima di procedere con l'aggiudicazione della prima offerta non anomala, presentata per ciascun lotto, verifica, trasmettendo gli atti di gara al RUP, l'idoneità complessiva dell'offerta e la congruità dei costi della manodopera dichiarati dal concorrente e, nel caso in cui l'offerente abbia dichiarato l'applicazione

di un CCNL diverso da quello indicato nel progetto, anche l'equivalenza delle tutele nei confronti del personale impiegato.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP, anche eventualmente richiedendo documentazione integrativa.

Il provvedimento di aggiudicazione verrà assunto dopo la verifica dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale, autocertificati dall'operatore economico, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati.

In caso di esito negativo delle verifiche in capo al migliore offerente, si procede all'esclusione dello stesso, alla segnalazione all'ANAC. Inoltre, si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia e all'individuazione del nuovo aggiudicatario.

Al fine di garantire la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, la Stazione Appaltante Provinciale procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000.

Ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 3 lettera d) del Codice, alla presente procedura non si applica il termine dilatorio.

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'articolo 53 comma 4 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione per un valore pari al 5% dell'importo contrattuale, al netto dell'Iva. Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis del Codice alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

Il contratto sarà stipulato dalla Provincia di Como.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

La Stazione Appaltante Provinciale si riserva la facoltà di:

- non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico;
- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultato vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.
- aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta idonea.

Art. 22. ANTICIPAZIONE SUL PREZZO D'APPALTO

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. Si rimanda a quanto indicato a tal proposito nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante Provinciale:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dei lavori/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'affidatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante Provinciale e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti comunicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si renderanno disponibili tutti i documenti presenti nella busta amministrativa e nella busta economica, salve le disposizioni contenute nel GDPR 679/2016.

Art. 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Como, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Finalità del trattamento:

I dati forniti vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge, nonché per finalità connesse all'esecuzione di misure precontrattuali, basate sull'obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento:

- adempimento degli obblighi precontrattuali connessi alla partecipazione alla gara;
- adempimenti degli obblighi derivanti dalla Legge, regolamenti, normativa comunitaria o da un ordine dell'autorità;
- gestione della corrispondenza e delle comunicazioni;
- esercizio dei diritti del titolare;
- trattamento di eventuali categorie particolari dei dati presenti nella documentazione presentata per l'adempimento degli obblighi precontrattuali connessi alla partecipazione alla gara.

Si precisa che i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Provincia di Como ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

Base giuridica e natura del conferimento dei dati:

I dati sono trattati ai sensi dell'art. 6 GDPR, per l'esecuzione di misure precontrattuali connessi alla sua partecipazione alla gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione;

Natura dei dati trattati:

I dati trattati si riferiscono a:

- dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nominativo, codice fiscale, indirizzi, contatti);
- dati relativi alla formazione professionale (quali ad esempio istruzione, titoli, esperienze professionali, pubblicazioni);
- dati necessari alla fatturazione e al pagamento (quali ad esempio il codice IBAN);
- dati appartenenti a categorie particolari (ex art. 7 e 9 GDPR) eventualmente contenuti nella documentazione trasmessa (quali ad esempio i dati relativi alla salute);
- dati personali relativi a condanne penali e reati sotto il controllo dell'autorità pubblica (ex art. 10 GDPR).

Modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall'art. 4 GDPR:

- raccolta dei dati tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi informatici;
- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e/o cartaceo;
- organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi e anagrafiche informatizzati.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all'art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:

I dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l'impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l'accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza.

Senza la necessità di un espresso consenso il titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità del presente appalto ai seguenti soggetti:

- organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, enti di controllo;
- altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

La gestione e la conservazione dei dati avverranno su server del titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento, ubicati all'interno dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del medesimo territorio.

Periodo di conservazione dei dati

Il titolare tratterà i dati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque rispettando le disposizioni di legge in materia;

Diritti del concorrente/interessato:

Secondo le disposizioni del GDPR si segnala che in qualità di interessato, il soggetto che fornisce i dati può esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato, ed in particolare:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali (diritto di accesso art. 15);
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto di rettifica art. 16);
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; in tal caso il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (diritto all'oblio art. 17);
- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (diritto alla portabilità dei dati art. 20);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (diritto di opposizione art. 21);
- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal titolare del trattamento (art. 34);
- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (condizioni per il consenso art. 7).

Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR, l'interessato ha diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Il Titolare del trattamento è:

- la Provincia di Como, Via Borgo Vico n. 148, 22100 Como (CO), C.F. 80004650133, P.I. 00606750131;

Il Responsabile della protezione dei dati:

- per la Provincia di Como: Trust Data Solutions s.r.l. – Via Cesare Cantù, 10/b - 22063 Cantù - Tel.: 031/707879 - PEO: dpo@trustds.it - PEC: dpotrustds@legalmail.it;

Art. 28. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto individuato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice, è Porta Giannantonio del Settore Infrastrutture della Provincia di Como – Tel.031.230551– Posta Elettronica Ordinaria (PEO): gianni.porta@provincia.como.it

Como, 21.05.2026

IL DIRIGENTE DELLA
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Dott. Matteo Accardi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)